

N. R.G. 14229/2017



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESE

Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Mariano Sciacca

Presidente

dott. Vera Marletta

Giudice

dott. Nicola La Mantia

Giudice Rel.Est.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. r.g. **14229/2017**

PROMOSSA DA

UNIVERSITY OF PITTSBURGH MEDICAL CENTER ITALY S.R.L. (UPMC ITALY S.R.L.) ,
(C.F. 04532690825) e UPMC INTERNATIONAL HOLDINGS INC (C.F. 232897712),
ENTRAMBI rappr.ti e difesi dagli avv.ti Giuseppe Dell'Acqua e Marco Castagnetta, e domiciliati in
Catania presso lo studio dell'avv. Mario Molica Bisci giusta procura in atti.



ATTORE/I

CONTRO

ISTITUTO MEDITERRANEO PER I TRAPIANTI E TERAPIE AD ALTA SPECIALIZZAZIONE S.R.L. - I.S.M.E.T.T. S.R.L. (C.F. 04544550827),

CONVENUTO – CONTUMACE

e

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE CIVICO DI CRISTINA BENFRATELLI (ARNAS) (C.F. 05841770828), domiciliato in Corso Italia 58 95129 Catania; rappresentato e difeso dall'avv. CADELO ENRICO giusta procura in atti.

CONVENUTO

CONCLUSIONI

All'udienza di precisazione delle conclusioni dell'8.6.2020 le parti hanno concluso come in verbale.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione a comparire dinanzi al Tribunale di Palermo, notificato il 21 settembre 2016, la UNIVERSITY OF PITTSBURGH MEDICAL CENTER ITALY” S.r.l. e la “UPMS INTERNATIONAL HOLDINGS INC.” esponevano:

- di esser titolari di partecipazioni pari al 45 % del capitale sociale dell'ISMETT s.r.l., partecipata maggioritariamente dall'ARNAS CIVICO di Palermo;
- che nel corso dell'assemblea dei soci, celebrata il 22 giugno 2016 ed indetta per l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2015, il legale rappresentante dell'ARNAS aveva proposto di destinare parte degli utili di esercizio all'acquisto di una RM - PET per l'uso comune all'ISMETT e all'Ospedale



Civico di Palermo; proposta che, messa ai voti, era stata approvata a maggioranza con il dissenso di essi soci privati.

Tanto esposto, gli attori deducevano la presunta illegittimità della delibera assembleare, riguardo a sei distinti motivi e ne chiedevano l'annullamento, con la condanna dell'ARNAS al risarcimento dei danni. Con comparsa tempestivamente depositata, si costituiva l'ARNAS per eccepire, in via preliminare, il difetto di giurisdizione in presenza della clausola compromissoria per arbitrato estero, e per contestare, nel merito, la fondatezza delle avverse domande.

L'ISMETT, pur ritualmente citato, non si costituiva in giudizio.

Il Tribunale di Palermo, con ordinanza del 31 maggio 2017, dichiarava la propria incompetenza e declinava la cognizione in favore del Tribunale di Catania, assegnando termini per la prosecuzione della causa.

Con atto notificato il 3 agosto 2017, la UPMC Italy e la UPMS International riassumevano il giudizio, proponendo le medesime deduzioni e domande.

L'ARNAS CIVICO di Palermo si costituiva avanti a questo Tribunale, riportandosi alle difese già svolte.

Con ordinanza del 9.1.2018 venivano concessi, su richiesta, i termini ex art.183, c.VI, cpc.

Quindi, senza lo svolgimento di alcuna attività istruttoria, la causa veniva rinviata all'udienza di precisazione delle conclusioni, svolta secondo le modalità fissate dall'art.83, c. VII, lett. h), DL 18/20, all'esito della quale veniva posta in decisione con la concessione dei termini ex art.190 cpc per il deposito degli scritti difensivi finali.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia dell'ISMETT srl, non costituitosi sebbene ritualmente citato.



Sempre in via preliminare va affermata, come correttamente già fatto dal Tribunale di Palermo, la competenza di questa Sezione Specializzata Imprese stante il disposto dell'art.4, comma 1 bis, D. L.vo 168/03, introdotto dall'art.10, comma 1, lett. b), DL 134/13, convertito con modificazioni dalla L 9/14, a tenore del quale *“Per le controversie di cui all'articolo 3 nelle quali e' parte, anche nel caso di piu' convenuti ai sensi dell'articolo 33 del codice di procedura civile, una societa', in qualunque forma costituita, con sede all'estero, anche avente sedi secondarie con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato, e che, secondo gli ordinari criteri di competenza territoriale e nel rispetto delle disposizioni normative speciali che le disciplinano, dovrebbero essere trattate dagli uffici giudiziari di seguito elencati, sono inderogabilmente competenti: ...3) la sezione specializzata in materia di impresa di Catania per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Caltanissetta, Catania, Catanzaro, Messina, Palermo, Reggio Calabria”*.

Nella specie, infatti, la società UPMC International Holdings INC risulta essere, dalla documentazione in atti, di diritto statunitense con sede legale a Washington e domicilio in Pittsburgh Forbes Tower (v. quanto dichiarato anche in citazione).

Ne consegue, quindi, in forza della disposizione sopra trascritta, la competenza inderogabile di questa Sezione Specializzata Imprese.

Parte attrice, in seno alla comparsa conclusionale, ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere sul presupposto che le deliberazioni assembleari del 22 giugno 2016 impugnate con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio sarebbero state revocate e sostituite con altre prese in conformità della legge e dello statuto. In particolare, secondo l'assunto di parte attrice, *“in tutti i bilanci di Ismett s.r.l., e segnatamente nei bilanci relativi agli anni 2017 e 2018 approvati rispettivamente con le deliberazioni assembleari assunte in data 28 giugno 2018 e 13 maggio 2019, non v'è traccia alcuna dell'“apposito fondo per lo sviluppo ed il miglioramento delle strutture*



ospedaliera nella Regione Siciliana e in particolare per l'ARNAS Civico di quattro milioni di euro” che il socio di maggioranza pretese di deliberare in occasione della seduta assembleare del 22 giugno 2016 dopo l'approvazione del bilancio relativo all'anno 2015 per “acquistare una RM PET da allocare presso il reparto di Medicina Nucleare del Civico”. E' chiaro, infatti, che la costituzione di un apposito fondo per quattro milioni di euro attingendo alle riserve statutarie avrebbe comportato un aumento di pari importo tra i fondi spese future e, specularmente, una riduzione di pari importo delle riserve statutarie. Al contrario, come s'è visto, dai bilanci di Ismett s.r.l. relativi agli anni 2015, 2017 e 2018 risulta che dal 31.12.2014 in poi il complessivo ammontare dei fondi per rischi ed oneri è rimasto sempre sostanzialmente invariato mentre le riserve statutarie sono sempre aumentate in quanto l'utile di ogni esercizio è stato pressoché per intero sempre destinato ad aumentarle. Deve dunque ritenersi che con le deliberazioni assembleari assunte il 28 giugno 2018 ed il 13 maggio 2019 (con le quali sono stati rispettivamente approvati i bilanci di Ismett s.r.l. relativi agli anni 2017 e 2018) sono state revocate o comunque sostituite le deliberazioni assembleari del 22 giugno 2016 approvate con il solo voto favorevole di ARNAS Civico e con il voto contrario di UPMC Italy e UPMC International e impugnate con l'atto introduttivo del presente giudizio”.

L'assunto non convince non potendosi ricavare alcuna volontà tacita e/o implicita di revoca di quanto deliberato in data 22.6.2016 dalle delibere di approvazione dei successivi bilanci 2017 e 2018. L'inserimento, in questi ultimi, anche delle riserve statutarie disponibili, delle quali era stato disposto l'impiego con delibera del 22.6.2016, non implica una revoca di quest'ultima, potendo trovare giustificazione nella mera ritardata esecuzione della stessa.

Tanto esposto è, invece, opinione del Collegio che l'eccezione di improcedibilità proposta dall'istituto convenuto sia fondata e meriti, pertanto, di essere accolta.



Ed invero, Lo statuto dell'ISMETT, all'articolo 26 prevede che: *“Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra i Soci in ordine all'interpretazione, validità ed esecuzione del presente Statuto, che non abbia ad oggetto diritti indisponibili e per la quale la legge non preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero – fermo restando comunque che tale controversia dovrà preliminarmente essere discussa fra i rappresentanti legali dei Soci per un tentativo di composizione amichevole – sarà rimessa alla decisione rituale e secondo diritto di un Collegio di (tre) arbitri, tutti nominati, su istanza della Parte più diligente, dal Presidente della Camera di Commercio Internazionale di Parigi, il quale dovrà provvedere alla nomina entro 45 giorni dalla richiesta. Nel caso che il soggetto designato non provveda entro tale termine, la nomina potrà essere richiesta dalla Parte più diligente al Presidente del Tribunale di Milano. L'arbitrato avrà sede a Parigi e sarà tenuto secondo le norme del diritto procedurale Italiano, applicando al lodo la legge sostanziale italiana. L'arbitrato sarà tenuto (salvo diverso accordo fra le parti dell'arbitrato stesso), sia in lingua inglese sia in lingua italiana e gli arbitri dovranno essere in possesso di esperienza internazionale”.*

Nella specie ricorrono i presupposti per l'operatività della clausola in questione atteso che: 1) la controversia attiene all'interpretazione ed esecuzione dello Statuto, concernendo l'impiego della riserva statutaria disponibile. In particolare, in occasione della riunione del 22.6.2016 il socio di maggioranza Arnas (titolare del 55% del capitale sociale dell'Ismett), ha chiesto di discutere e di deliberare in merito all'utilizzo della riserva statutaria disponibile e, più specificatamente, la costituzione, ex art.22 dello Statuto, di un apposito fondo per investimenti al fine - per quanto qui di interesse – di favorire lo sviluppo ed il miglioramento delle strutture ospedaliere della regione siciliana ed, in particolare, dell'Arnas Civico, destinando ad esso l'importo di €4.000.000,00 per l'acquisto di una RM PET da allocare presso il reparto di medicina nucleare del Civico; 2) non si verte – contrariamente a quanto



eccepito dalle attrici – in materia di diritti indisponibili, avendo ad oggetto, la delibera impugnata, la destinazione della riserva statutaria disponibile e, quindi, diritti di natura esclusivamente patrimoniale.

Pertanto, atteso che la controversia che occupa rientra tra quelle elencate nel citato articolo 26 dello Statuto, deve ritenersi riservata alla cognizione dell'arbitro internazionale.

Le domande proposte dalle attrici vanno, quindi, dichiarate improcedibili.

Per mera completezza di esame va evidenziato come nessuna preclusione alla presente statuizione sia possibile ricavare dall'ordinanza di incompetenza emessa dal Tribunale di Palermo il 25/31.5.2017. E' evidente, infatti, che la questione della competenza funzionale inderogabile, esaminata e risolta dal Tribunale di Palermo nei termini già in precedenza esposti, risultava assolutamente preliminare rispetto all'esame di ogni ulteriore eccezione, ivi compresa quella del difetto di giurisdizione, rimessa alla successiva decisione del giudice competente. Pertanto, l'avere il Tribunale di Palermo, Sezione Specializzata Imprese, declinato a beneficio di questo Tribunale la cognizione della controversia, non può essere interpretato nel senso indicato dalle attrici secondo cui *“la citata ordinanza del 31.5.2017 ha un contenuto decisorio non limitato solo alla questione di competenza tra il Tribunale di Palermo o il Tribunale di Catania, ma esteso, ancor prima, anche alla questione di giurisdizione tra l'Autorità Giurisdizionale Ordinaria o il Collegio Arbitrale previsto dall'art. 26 dello statuto dell'ISMETT s.r.l., che il Tribunale di Palermo ha pure implicitamente deciso in favore dell'A.G.O. escludendo la giurisdizione arbitrale, rigettando così l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall'ARNAS”*. Per come già evidenziato, infatti, la decisione in merito all'eccezione di difetto di giurisdizione è riservata al giudice competente, di talchè correttamente il Tribunale di Palermo, valutata la propria incompetenza, ha ommesso ogni pronuncia al riguardo, limitandosi a declinare la propria competenza ed a rimettere ogni ulteriore valutazione, compresa, quindi, quella sulla giurisdizione, al giudice competente.



Le spese nei confronti del convenuto costituito seguono la soccombenza, mentre alcuna statuizione va resa nei confronti di quello contumace.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente decidendo, dichiara improcedibili le domande proposte dalle attrici in quanto devolute alla cognizione arbitrale di cui all'art.26 dello statuto dell'ISMETT;

condanna le attrici, in solido, al pagamento delle spese processuali in favore del convenuto costituito liquidate in €.7.200,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA;

nulla sulle spese nei confronti dei convenuto contumace.

Così deciso nella camera di consiglio della Sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Catania, in data 29.10.2020.

IL GIUDICE ESTENSORE

dott. Nicola La Mantia

IL PRESIDENTE

dott. Mariano Sciacca

DEPOSITATO TELEMATICAMENTE

EX ART. 15 D.M. 44/2011

